



Regione del Veneto  
**Istituto Oncologico Veneto**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
C.F. – P.I. 04074560287



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

.IBERA N. 984 DEL 14/11/2024

Il Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina nominata con D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO prof. Vincenzo Bronte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Fabrizio Garbin

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA E TRANSAZIONALE AD ORIENTAMENTO SOCIOCOGNITIVO (AETOS).

*Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e la Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo (AETOS), per lo svolgimento dei tirocini formativi da parte degli allievi iscritti al relativo corso.*

Il Responsabile della **UOSD Affari Generali e Legali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

**PREMESSO** che:

- la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo (AETOS) con sede a Pordenone (PN), con comunicazione del 16.10.2024 (prot. IOV n. 20843/2024), ha richiesto a questo Istituto la stipulazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-applicativi a favore dei propri allievi, al fine di garantire la possibilità di integrare la preparazione teorica con un'esperienza formativa di carattere pratico, da realizzare a norma dell'articolo 8 comma 4 lett. b) del D.M. n. 509/1998;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti ed accreditati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.M. n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture, compatibilmente con le relative capacità recettive, un numero massimo di 3 specializzandi per ciascuna delle 4 annualità di vigenza della convenzione, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

**RITENUTO** che:

- sia opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione per tirocini formativi con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo (AETOS), anche in virtù dell'interesse di questo Istituto ad essere parte attiva del circuito formativo nel settore della psicologia oncologica;

**PRESO ATTO** che:

- la convenzione dispone che gli allievi della scuola di specializzazione siano coperti, presso idonea compagnia assicurativa e con oneri a carico dello stesso ente promotore, sia da polizza assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL, che per la responsabilità civile verso terzi;

**TENUTO CONTO** che:

- la Convenzione ha la durata di 4 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile, previo accordo tra le parti, su richiesta dell'ente promotore;
- il testo della convenzione disciplina gli aspetti essenziali dell'attività formativa che gli allievi della scuola di specializzazione andranno a svolgere presso le varie strutture dell'Istituto, lasciando al progetto formativo individuale di ciascun tirocinante la definizione in dettaglio degli obiettivi formativi specifici;

**ACQUISITO** agli atti interni il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Responsabile della UOSD Psicologia Ospedaliera.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo (AETOS) per l'attività di tirocinio dei propri allievi, con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell’attestazione del Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

**VISTI** il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

**VISTE** le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024;

## **DELIBERA**

per le motivazioni esplicate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo (AETOS) per l’attività di tirocinio per un numero limitato di allievi, da espletarsi nelle modalità nella stessa indicate che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
  - gli allievi sono beneficiari di copertura assicurativa, a carico dell’ente promotore, sia per responsabilità civile contro terzi, che per gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all’Istituto stesso;
  - la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di 4 anni;
  - la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS;
3. di incaricare la UOSD Affari Generali e Legali, la UOSD Psicologia Ospedaliera ed il servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina

